

Delibera nr. 3/2025

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' PALLANZENEO ASD 1994 AVVERSO SQUALIFICA ATLETA

La società Pallanzeno ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica per 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania all'atleta Moggio Mattia (gara Fc Pedemonte – Pallanzeno Asd 1994 del campionato di Calcio a 7 Open).

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

Con il comunicato nr. 4 del 08/10/2025 il Giudice Sportivo del Comitato squalificava l'atleta perchè *"al termine della partita pronunciava frasi offensive nei confronti del direttore di gara, mantenendo un atteggiamento minaccioso"*.

La ricorrente sostiene che sia avvenuta una erronea valutazione dei fatti in quanto *"il giocatore, a fine partita, fuori dal rettangolo di gioco, ha esclusivamente criticato le modalità di operato dell'Arbitro, non vi è stato, in alcun modo alcun contatto fisico, né atteggiamento minaccioso e/o aggressivo"* (sottolineando più volte l'assenza del comportamento minaccioso) e richiede una riduzione del provvedimento in quanto *"la sanzione di 4 giornate di squalifica risulta manifestamente sproporzionata rispetto al fatto ed alla condotta del calciatore"*.

Questa Commissione, osserva

- che nel proprio operare debba considerare quanto scritto dall'arbitro come fonte privilegiata di prova (a meno che non siano portati alla sua attenzione fatti che dimostrino l'accaduto in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto, limitandosi a fornire una diversa ricostruzione dei fatti) e il rapporto descrive in maniera molto chiara i termini ingiuriosi utilizzati e l'atteggiamento minaccioso dell'atleta, al punto da dover essere trattenuto dai compagni perchè non si scagliasse contro l'arbitro (la frase stessa utilizzata *"se ti do un pugno ti rompo il naso"* non può non essere ritenuta minacciosa);
- che consultando il "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184) il fatto contestato al Moggio possa ricondurre alla sanzione deliberata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi

DELIBERA

- di respingere il ricorso della società Pallanzeno confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania;
- di incamerare la tassa reclamo per effetto del suo mancato accoglimento.

data 11 ottobre 2025

la Commissione Regionale Giudicante
Vincenzo Porrazzo, Presidente
Claudio Bono, componente
Marco Bianchi, componente